



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 maggio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della MODI MODA SRL, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga.

Sono presenti:

- Per MODI MODA SRL, Gabriella Pagani, Giampaolo Torre;
- per la FILCAMS CGIL, Sabina Bigazzi, Marco Guadagni;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, M. Ermelinda Luchetti;
- per le RSA, Angela Martino, Maria Baldoni;
- per ITALIA LAVORO, Gaia Salera.

Per le Regioni Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Toscana e Umbria, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

QAB - MODI MODA SRL, con sede legale in Settimo Torinese (TO) e sedi operative in Castiglione Fibocchi (AR), Taverne di Corciano (PG), Bari, Cesena e Verona San Bonifacio, svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti d'abbigliamento, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 101 lavoratori, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio ed applica il CCNL commercio;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- Con accordo sottoscritto presso questo Ministero in data 3 marzo 2010, le Parti suddette hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per evento imprevisto e improvviso per la durata di 12 mesi (a decorrere dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011) per un numero massimo di 50 lavoratori, nonché alla mobilità collettiva, fondata sul criterio della non opposizione al licenziamento, per 40 unità dichiarate in esubero;
- A causa del perdurare della condizione di sofferenza del mercato dell'abbigliamento, la Società, con nota prot. n. 15/VII/0008748/MA003.A001 del 15 aprile 2011 ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga;
- Con successiva nota prot. n. 15/VII/0010695/MA003.A001 del 11 maggio 2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. MODI MODA SRL presenterà istanza di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, per la durata di **8 mesi** (pari ai 2/3 del periodo di CIGS già fruito) a decorrere dal 19 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 per un numero massimo di **35 lavoratori**, secondo le seguenti modalità:

- n. 6 occupati nella Regione Emilia Romagna (sede di Cesena), che ruoteranno su una platea di 11 lavoratori con riduzione oraria massima, su base verticale, del 75 % dell'orario contrattuale;

- n. 6 occupati nella Regione Puglia (sede di Bari), che ruoteranno su una platea di 13 lavoratori, con riduzione oraria massima, su base verticale, del 75 % dell'orario contrattuale;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- n. 6 occupati nella Regione Veneto (sede di San Bonifacio), che ruoteranno su una platea di 14 lavoratori, con riduzione oraria massima, su base verticale, del 75 % dell'orario contrattuale;
- n. 6 occupati nella Regione Umbria (sede di Taverne di Corciano), che ruoteranno su una platea di 21 lavoratori, con riduzione oraria massima, su base verticale, del 75 % dell'orario contrattuale;
- n. 11 occupati nella Regione Toscana (sede di Castgion Fibocchi), i quali saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la chiusura del punto vendita.

2. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
3. Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale al fine di monitorare l'andamento della CIG e della situazione economica aziendale.
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici

COB

SP

[Handwritten signatures and initials]



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

MODI MODA SRL

Gabriella Paganò
S. B. S.p.A.

ITALIA LAVORO

Giuseppe
...

...

OO.SS

...
...
...
...